



Delibera n. **176/2016** del Senato Accademico del **13/09/2016**

pag. 1/3

OGGETTO: Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Biomolecolari e il Liceo Scientifico e Musicale "G. Marconi" di Pesaro per l'attivazione di percorsi di tutoraggio per studenti della Scuola di Scienze Motorie.

N. o.d.g.: 03/06	Rep. n. 176/2016	Prot. n. 26208	UOR: UFFICIO CONTRATTI E APPALTI
------------------	------------------	----------------	----------------------------------

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Piero TOFFANO	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X	Donatella DESIDERI	X			
Marco CANGIOTTI	X				Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Orazio CANTONI	X				Rosella PERSI				X
Maria Elisa MICHELI	X				Elena VIGANO'	X			
Paolo PASCUCCI	X				Roberta PIERGIOVANNI	X			
Gino TAROZZI	X				Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 57/2014 del 13 febbraio 2014, in vigore dal 15 febbraio 2014;

VISTA la richiesta del Prof. Giorgio Brandi, pervenuta al Dipartimento di Scienze Biomolecolari, di stipula dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Biomolecolari e il Liceo Scientifico e Musicale "G. Marconi" di Pesaro;

CONSIDERATO che con la stipula del suddetto accordo il Liceo Scientifico e Musicale "G. Marconi" di Pesaro si impegna dal corrente anno scolastico ad attivare percorsi di tutoraggio per gli studenti di Scienze Motorie (tirocinanti) nelle modalità e tempi da concordare fra il referente universitario ed i docenti interni coinvolti;

CONSIDERATO che il Liceo Scientifico e Musicale "G. Marconi" di Pesaro ad indirizzo sportivo concorrerà ad eventuali progetti sperimentali nell'ambito pedagogico o fisiologico impegnando strutture, competenze e studenti previo consenso dei genitori;

CONSIDERATO che la Scuola di Scienze Motorie con la stipula del presente atto si impegna ad attivare seminari e/o stage agli studenti del Liceo e corsi d'aggiornamento per docenti presso i propri laboratori e palestre nelle modalità e nei tempi da concordare;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle suddette attività verranno stipulate di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti;

CONSIDERATO che l'accordo avrà una durata di 3 anni dalla data della sua sottoscrizione;

VISTA la Delibera del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari n. 26/2016 del 27 gen-



Delibera n. **176/2016** del Senato Accademico del **13/09/2016**

pag. 2/3

naio 2016 di approvazione della proposta di accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Biomolecolari e il Liceo Scientifico e Musicale "G. Marconi" di Pesaro;
SENTITO il Direttore Generale;

delibera

di esprimere parere favorevole alla stipula dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Biomolecolari e il Liceo Scientifico e Musicale "G. Marconi" di Pesaro nel testo qui di seguito riportato:

"Accordo di Cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il Liceo Scientifico e Musicale "G. Marconi"

tra

l'Università di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze Biomolecolari, di seguito UNIVERSITA', con sede amministrativa in via Saffi, 2 - 61029 Urbino, P. IVA 00448830414, rappresentata dal Rettore, Prof. Vilberto Stocchi

e

il Liceo Scientifico e Musicale "G. Marconi", di seguito LICEO, con sede amministrativa in Via Nanterre, 10 – Pesaro (PU), C.F. 80005590411, rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Riccardo Rossini

nell'intento di realizzare uno stretto rapporto di collaborazione tra UNIVERSITA' e LICEO, rendendo reciprocamente disponibili le strutture e le specifiche competenze del personale degli enti stipulanti tale accordo e allo scopo di promuovere negli ambiti di comune interesse e in relazione a progetti di volta in volta specificati, azioni regolate da opportuni protocolli d'intesa,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Le parti si rendono disponibili a realizzare:

1. Il Liceo Scientifico e Musicale "G. Marconi" ad indirizzo sportivo si impegna, dal corrente anno scolastico, ad attivare percorsi di tutoraggio per studenti delle Scienze Motorie (tirocinanti) nelle modalità e tempi da concordare fra il Referente Universitario ed i docenti (interni) coinvolti;
2. Il Liceo Scientifico e Musicale "G. Marconi" ad indirizzo sportivo concorrerà ad eventuali progetti sperimentali nell'ambito pedagogico o fisiologico impegnando strutture, competenze e studenti (previo consenso dei genitori);
3. La Scuola di Scienze Motorie del Dipartimento di Scienze Biomolecolari si impegna ad attivare seminari e/o stage agli studenti del Liceo e corsi d'aggiornamento per i docenti presso i propri laboratori e palestre nelle modalità e tempi da concordare.

Art.2. Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste dall'art. 1. stipuleranno se necessario, di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

Per quanto concerne la collaborazione prevista dall'art. 1 punto 1), la modalità di attuazione dei Tirocini di formazione viene regolamentata nella specifica Convenzione tipo predisposta nel sito dell'Ateneo.

Art.3. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.



Delibera n. **176/2016** del Senato Accademico del **13/09/2016**

pag. 3/3

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Urbino.

Art.4. La presente convenzione è valida per un periodo di 3 anni (ed è eventualmente rinnovabile previo consenso di entrambe le parti) a partire dalla data della firma di entrambe le parti. L'eventuale disdetta da parte di una delle parti dovrà essere comunicata in forma scritta tre mesi prima della scadenza.

Le parti, comunque, si impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi, ancora in corso al momento della disdetta.

Art.5. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art.6. UNIVERSITA' e LICEO si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui gli Enti dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione.

L'eventuale pubblicazione o divulgazione a fini accademici o scientifici dei dati acquisiti durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione dovrà essere preventivamente concordata per iscritto da entrambe le parti.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art.7. Il presente atto redatto in duplice originale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa - Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Le spese di bollo sono a carico di entrambe le parti.

Urbino, _____

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Il Rettore
Prof. Vilberto Stocchi

Liceo Scientifico e Musicale "G. Marconi"
Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Rossini

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.